
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 430
del 12 aprile 2011

Iniziativa regionale per la realizzazione nelle pubbliche amministrazioni locali di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Riproposizione dell'iniziativa regionale per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale promossi da Amministrazioni locali per favorire l'impiego di lavoratori privi di lavoro e sprovvisti di ammortizzatori sociali.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione “Direttiva per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale finalizzati al sostegno al reddito dei lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali”;

2. di determinare in euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101279 del bilancio 2011 “Realizzazione dei programmi finanziati dal fondo statale per l'occupazione (art. 1, comma 1156, lett. d), legge 27/12/2006, n. 296):

3. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavoro di adottare gli atti esecutivi necessari per la realizzazione dell'iniziativa regionale in parola;;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché sul sito internet della Regione Veneto.

Allegato A

Direttiva per la realizzazione di progetti di utilità pubblica e/o di utilità sociale attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali

1. Premessa

Considerato il buon esito dell'iniziativa promossa con la DGR n. 2472 del 4 agosto 2009, e successivamente con la DGR n. 427 del 23 febbraio 2010 per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali, con la presente direttiva si intende riproporre il medesimo intervento per l'anno 2011.

2. Obiettivi

L'intervento mira a promuovere e sostenere progetti territoriali con l'obiettivo di:

- Assicurare in via temporanea un sostegno economico a lavoratori privi di lavoro e di reddito;
- Riconvertire in senso produttivo la spesa assistenziale;
- Consentire ai lavoratori coinvolti privi di occupazione di mantenersi attivi sul mercato del lavoro.

3. Soggetti proponenti

Le Pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici locali; Unioni di Comuni; le ULSS del Veneto; gli Istituti scolastici pubblici, anche in forma associata; le cooperative socio-assistenziali di tipo A, limitatamente ai lavori di adeguamento delle strutture a norma della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

4. Soggetti attuatori

Soggetti privati: imprese in genere, cooperative sociali di inserimento lavorativo e loro consorzi; società di pubblic utility.

5. Durata

Per garantire il carattere di straordinarietà delle attività, rispetto alla normale programmazione delle Amministrazioni, si richiede che le stesse siano immediatamente cantierabili (pienamente attivabili entro 3 mesi dalla data di approvazione) e abbiano durata circoscritta nel tempo (massimo 6 mesi).

6. Destinatari

Persone di età non inferiore ai 30 anni, prive di lavoro, sprovviste dei requisiti per godere di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga senza aver maturato alcun diritto pensionistico.

7. Individuazione delle azioni realizzabili

Gli uffici tecnici dei soggetti proponenti, in collaborazione con gli uffici tecnici dei soggetti attuatori, individuano i bisogni di intervento e di servizi vecchi e/o nuovi, nell'ambito delle seguenti tipologie di attività:

- a) Manutenzioni edili;
- b) Manutenzioni idrauliche ed elettriche con messa a norma degli impianti;
- c) Manutenzioni di falegnameria e attività di carpenteria;
- d) Manutenzioni ambientali, gestione del territorio e attività di giardinaggio;
- e) Traslochi di uffici, magazzini, archivi ecc.;

- f) Servizi di accompagnamento;
- g) Attività di pulizie e sanificazione straordinarie;
- h) Vigilanza di parcheggi e collaborazione alla gestione di convegni o fiere;
- i) Volantinaggio;
- j) Servizi di data enter.

8. Presentazione dei progetti di intervento

I progetti dovranno essere presentati dal soggetto proponente e definire nel dettaglio:

- Caratteristiche e modalità dell'intervento straordinario;
- Tipologia e quantità del personale da impiegare;
- Tempi di realizzazione (massimo 6 mesi);
- Costi (con indicazione del costo complessivo del progetto, del costo complessivo del personale utilizzato e del contributo del Fondo Regionale, che deve risultare pari al 50% della voce precedente).

9. Modalità di realizzazione dei progetti

La realizzazione del progetto è affidata con convenzione dal soggetto proponente al soggetto attuatore.

10. Individuazione dei lavoratori da coinvolgere

I lavoratori da coinvolgere nel progetto sono individuati prima dell'avvio dello stesso dal soggetto proponente che può avvalersi della collaborazione dei Servizi per l'impiego della Provincia. Hanno priorità le persone residenti nel territorio del soggetto proponente che ha attivato la commessa e segnalate dai servizi sociali locali.

Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del progetto, vi sia la necessità di sostituire alcuni lavoratori coinvolti inizialmente, è sufficiente una comunicazione scritta alla Direzione Lavoro della Regione Veneto con l'indicazione del codice fiscale e nominativo dei lavoratori sostituiti e dei lavoratori che si intende inserire nel progetto. Gli uffici regionali competenti provvederanno poi a verificare i requisiti dei nuovi nominativi comunicati e ad approvarne il coinvolgimento nel progetto.

11. Modalità di inserimento lavorativo

L'utilizzazione dei lavoratori nel progetto da parte del soggetto attuatore può avvenire mediante una delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle che non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio il lavoro a progetto, le prestazioni occasionali di tipo accessorio, limitatamente alle attività riconducibili alle previsioni dell'art. 70 del D.lgs 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni e il tirocinio. In quest'ultimo caso al tirocinante deve essere corrisposta una borsa lavoro non inferiore a 5,00 euro per ora prestata.

12. Presentazione e valutazione dei progetti

Per consentire la massima flessibilità degli interventi, anche in considerazione del carattere di urgenza che talora essi rivestono, si prevede che la presentazione dei progetti avvenga con procedura aperta a "sportello" senza termini di scadenza, avendo come unico limite la disponibilità di risorse destinate a tali progetti.

La presentazione avverrà utilizzando l'apposito formulario approvato con decreto del Dirigente della Direzione Lavoro.

La verifica di ammissibilità e la valutazione di conformità ai requisiti previsti dalla presente direttiva saranno effettuate

dagli uffici competenti della Direzione Lavoro della Regione Veneto.

13. Finanziamento dei progetti e contributo regionale

I costi complessivi del progetto, così come risultanti dal provvedimento di assegnazione delle attività al soggetto attuatore, sono a carico del soggetto proponente, che può avvalersi anche di contributi privati.

La Regione Veneto si impegna a cofinanziare il progetto mediante un contributo pari al 50% del solo costo del lavoro sostenuto dal soggetto attuatore per l'esecuzione delle attività. Il contributo Regionale non copre l'Iva del 20% applicata dal soggetto attuatore e non copre, inoltre, le spese relative all'acquisto di materiali, noleggio attrezzature.

Può essere richiesta un'anticipazione della somma totale chiesta a contributo, dietro presentazione di idonea documentazione che attesta che il soggetto proponente ha già corrisposto al soggetto attuatore il 50% dell'importo complessivo del progetto.

14. Costo del lavoro

Si intende per costo del lavoro l'importo sostenuto dal soggetto attuatore direttamente riferibile al lavoratore coinvolto nel progetto, comprensivo del costo retributivo e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per il lavoratore coinvolto. Si riconosce come rientrante nel costo del lavoro una maggiorazione calcolata forfettariamente sull'importo sopra derivante nella seguente misura che varia secondo la tipologia contrattuale utilizzata per l'impiego dei lavoratori:

- prestazione occasionale di tipo accessorio: maggiorazione del 5 %;
- contratti a termine (tempo determinato, cocopro ecc): maggiorazione del 10 %;
- utilizzo dei lavoratori in modalità tirocinio: maggiorazione del 15 %;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori coinvolti nelle attività del progetto: maggiorazione del 5 % oltre alla percentuale riconosciuta a seconda della modalità contrattuale di impiego utilizzata;

Il contributo regionale è del 50 % del costo del lavoro, come sopra esplicitato, comprendendo le maggiorazioni.

15. Rendicontazione

Il rendiconto deve essere presentato, a cura del soggetto proponente, al termine del progetto. Non è necessario presentare le fatture emesse dal soggetto attuatore poiché da queste non è possibile ricavare la composizione del costo del lavoro. È necessario invece che il soggetto proponente trasmetta una dichiarazione prodotta dal soggetto attuatore, ai sensi del DPR 445/2000, contenente per ciascun lavoratore il costo retributivo mensile, gli oneri versati a carico del datore di lavoro e la maggiorazione per i costi indiretti.

- In caso di rapporto di lavoro a termine (tempo determinato o collaborazione a progetto): oltre alla suddetta dichiarazione occorre trasmettere copia delle buste paga dei lavoratori coinvolti nel progetto.
- In caso di tirocinio: oltre alla suddetta dichiarazione è necessario presentare copia dei prospetti borsa lavoro dei tirocinanti coinvolti.
- In caso di prestazione occasionale di tipo accessorio: è

sufficiente presentare copia dei buoni lavoro (voucher) acquistati ed intestati ai lavoratori coinvolti nel progetto.

Nel caso in cui, dai conteggi effettuati sul materiale trasmesso ai fini della rendicontazione, risulti che l'importo del contributo regionale sia inferiore rispetto alla cifra che era stata inizialmente impegnata, verrà liquidata la quota spettante e verrà disimpegnata la relativa differenza. Nel caso in cui, invece, dai conteggi effettuati, risulti che l'importo del contributo regionale sia superiore rispetto alla cifra inizialmente impegnata, non si potrà in alcun caso procedere con una liquidazione di risorse superiore all'impegno.

16. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in seguito all'implementazione del presente bando verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"